

Bruxelles, 25 gennaio 2016
(OR. en)

5528/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0012 (NLE)**

**ACP 12
FIN 53
PTOM 9
DEVGEN 7**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	25 gennaio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 28 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 28 final.

All.: COM(2016) 28 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.1.2016
COM(2016) 28 final

2016/0012 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE

RELAZIONE

Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi dal 19 al 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE¹ ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del Centro per lo sviluppo delle imprese (di seguito “CSI”), un organo tecnico misto istituito dall’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE². Nella dichiarazione comune il Consiglio dei ministri delegava al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di adottare le decisioni necessarie, compresa la pertinente modifica dell’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE.

Dal giugno 2014 sono state completate fasi successive in vista della liquidazione del CSI. La tappa finale per la liquidazione ordinata del Centro è l’adozione della revisione dell’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE.

La presente proposta della Commissione mira a introdurre le necessarie modifiche nell’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE, a stabilire un quadro giuridico per l’esistenza del CSI al solo scopo della sua liquidazione e a prevedere disposizioni giuridiche riguardanti:

- i) la personalità giuridica del CSI;
- ii) la definizione del periodo di graduale chiusura dell’entità;
- iii) le modalità di finanziamento;
- iv) una ridefinizione della struttura di governance del CSI al solo scopo della sua liquidazione.

Al tempo stesso, la Commissione ha deciso di ritirare la sua proposta di decisione del Consiglio relativa alla *“posizione che l’Unione europea adotterà in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alla revisione dell’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE”* COM (2014) 364 final³ su cui si erano basati i negoziati volti a preparare il 39° Consiglio dei ministri ACP-UE. All’epoca la Commissione aveva raccomandato la semplice soppressione di tutti i riferimenti al CSI contenuti nell’allegato III. La proposta della Commissione, adottata il 10 giugno 2014, è diventata obsoleta, per cui è necessario rivederla onde stabilire il nuovo quadro giuridico dell’esistenza del CSI al solo scopo della sua liquidazione. La proposta della Commissione COM(2014)364 sarà ritirata in parallelo secondo la procedura prescritta.

La Commissione propone al Consiglio dell’Unione europea di adottare la decisione acclusa.

¹ Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (“ACP”).

² GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato dall’accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 27) e dall’accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

³ Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l’Unione europea adotterà in sede di Consiglio dei ministri ACP-UE riguardo alla revisione dell’allegato III dell’accordo di partenariato ACP-UE, COM/2014/0364 final.
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2014:0364:FIN>

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (di seguito "accordo di partenariato ACP-UE")⁴,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato ACP-UE, gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
- (2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri può delegare le sue competenze al Comitato degli ambasciatori ACP-UE.
- (3) Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi dal 19 al 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del Centro per lo sviluppo delle imprese (di seguito "CSI") e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di Cotonou. A tal fine, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha deciso di delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE il potere di portare avanti la procedura ai fini dell'adozione delle decisioni necessarie, compresa la modifica pertinente dell'allegato III dell'accordo di Cotonou.
- (4) La modifica dell'allegato III riguarda la definizione del nuovo quadro giuridico dell'esistenza del CSI al solo scopo della sua liquidazione,

⁴ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, modificato dall'accordo firmato a Lussemburgo il 25 giugno 2005 (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27) e dall'accordo firmato a Ouagadougou il 22 giugno 2010 (GU L 287 del 4.11.2010, pag. 3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE è stabilita in base al progetto di decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE allegato alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel Comitato degli ambasciatori ACP-UE possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Comitato.

Articolo 2

Dopo la sua adozione, la decisione del Comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*